

alla lettera *a*), le parole: «e fabbisogno di» sono sostituite dalle seguenti: «e fabbisogno, a»;

alla lettera *b*), le parole: «fabbisogno, mediante utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogno per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo»;

dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) quanto a 16,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 12,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute»;

al comma 4, dopo le parole: «dal presente» è inserita la seguente: «decreto».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2945):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario DRAGHI (GOVERNO DRAGHI-I) il 13 marzo 2021.

Assegnato alle commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 16 marzo 2021, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I (Affari costituzio-

nali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VII (Cultura), X (Attività produttive) e per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 18, il 24 e il 31 marzo 2021; il 12, il 13, il 14 e il 15 aprile 2021.

Esaminato in aula il 23 marzo 2021; il 19, il 20, il 21 e il 22 aprile 2021; approvato il 27 aprile 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 2191):

Assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 28 aprile 2021, con i pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubblica istruzione), 10^a (Industria), 12^a (Sanità) e per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 4 e il 5 maggio 2021.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 5 maggio 2021.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 62 del 13 marzo 2021.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 76.

21G00071

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2021.

Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, concernente l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari.


IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

E

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;



Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo della convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo *standard* unico globale per lo scambio automatico di informazioni (*Common reporting standard*), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, il quale ha abrogato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013;

Visto, altresì, l'art. 20 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, il quale dispone che, fino all'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;




Decretano:

Art. 1.

Modifica dell'allegato C

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni	Anno del primo scambio di informazioni	Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione
1	ANDORRA	2018	2017
2	ANTIGUA E BARBUDA	2020	2019
3	ARABIA SAUDITA	2018	2017
4	ARGENTINA	2017	2016
5	AUSTRALIA	2018	2017
6	AUSTRIA	2017	2016
7	AZERBAIJAN	2018	2017
8	BARBADOS	2019	2018
9	BELGIO	2017	2016
10	BONAIRE	2017	2016
11	BRASILE	2018	2017
12	BULGARIA	2017	2016
13	CANADA	2018	2017
14	COSTA RICA	2020	2019
15	CILE	2018	2017
16	CIPRO	2017	2016
17	COLOMBIA	2017	2016
18	COREA	2017	2016
19	CROAZIA	2017	2016
20	CURAÇAO	2021	2020
21	DANIMARCA	2017	2016
22	ESTONIA	2017	2016
23	FEDERAZIONE RUSSA	2018	2017
24	FINLANDIA*	2017	2016
25	FRANCIA**	2017	2016
26	GERMANIA	2017	2016
27	GIAPPONE	2018	2017
28	GIBILTERRA	2017	2016
29	GRECIA	2017	2016
30	GRENADA	2020	2019
31	GROENLANDIA	2018	2017
32	GUERNSEY	2017	2016
33	HONG KONG	2018	2017
34	INDIA	2017	2016



35	INDONESIA	2018	2017
36	IRLANDA	2017	2016
37	ISLANDA	2017	2016
38	ISOLA DI MAN	2017	2016
39	ISOLE COOK	2019	2018
40	ISOLE FAROE	2017	2016
41	ISRAELE	2018	2017
42	JERSEY	2017	2016
43	LETTONIA	2017	2016
44	LIECHTENSTEIN	2017	2016
45	LITUANIA	2017	2016
46	LUSSEMBURGO	2017	2016
47	MALESIA	2018	2017
48	MALTA	2017	2016
49	MAURITIUS	2018	2017
50	MESSICO	2017	2016
51	MONACO	2018	2017
52	NORVEGIA	2017	2016
53	NUOVA ZELANDA	2018	2017
54	PAESI BASSI	2017	2016
55	PAKISTAN	2018	2017
56	PANAMA	2019	2018
57	PERÚ	2021	2020
58	POLONIA	2017	2016
59	PORTOGALLO***	2017	2016
60	REGNO UNITO	2017	2016
61	REPUBBLICA CECA	2017	2016
62	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	2018	2017
63	REPUBBLICA SLOVACCA	2017	2016
64	ROMANIA	2017	2016
65	SABA	2017	2016
66	SAINT KITTS E NEVIS	2020	2019
67	SAINT LUCIA	2020	2019
68	SAN MARINO	2017	2016
69	SEYCHELLES	2017	2016
70	SINGAPORE	2018	2017


71	SINT EUSTATIUS	2017	2016
72	SLOVENIA	2017	2016
73	SPAGNA****	2017	2016
74	SUDAFRICA	2017	2016
75	SVEZIA	2017	2016
76	SVIZZERA	2018	2017
77	TURCHIA	2020	2019
78	UNGHERIA	2017	2016
79	URUGUAY	2018	2017

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.




Art. 2.

Modifica dell'allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni
1	ALBANIA
2	ANDORRA
3	ANGUILLA
4	ANTIGUA E BARBUDA
5	ARABIA SAUDITA
6	ARGENTINA
7	ARUBA
8	AUSTRALIA
9	AUSTRIA
10	AZERBAIJAN
11	BARBADOS
12	BAHAMAS
13	BAHRAIN
14	BELGIO
15	BELIZE
16	BERMUDA
17	BONAIRE
18	BRASILE
19	BRUNEI
20	BULGARIA
21	CANADA
22	CILE
23	CIPRO
24	COLOMBIA
25	COREA
26	COSTA RICA
27	CROAZIA
28	CURAÇAO

29	DANIMARCA
30	DOMINICA
31	ECUADOR
32	EMIRATI ARABI UNITI
33	ESTONIA
34	FEDERAZIONE RUSSA
35	FINLANDIA*
36	FRANCIA**
37	GERMANIA
38	GHANA
39	GIAPPONE
40	GIBILTERRA
41	GRECIA
42	GRENADA
43	GROENLANDIA
44	GUERNSEY
45	HONG KONG
46	INDIA
47	INDONESIA
48	IRLANDA
49	ISLANDA
50	ISOLA DI MAN
51	ISOLE CAYMAN
52	ISOLE COOK
53	ISOLE FAROE
54	ISOLE MARSHALL
55	ISOLE TURKS E CAICOS
56	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
57	ISRAELE



58	JERSEY
59	KAZAKISTAN
60	KUWAIT
61	LETTONIA
62	LIBANO
63	LIBERIA
64	LIECHTENSTEIN
65	LITUANIA
66	LUSSEMBURGO
67	MACAO
68	MALESIA
69	MALTA
70	MAROCCO
71	MAURITIUS
72	MESSICO
73	MONACO
74	MONSERRAT
75	NAURU
76	NIGERIA
77	NIUE
78	NORVEGIA
79	NUOVA CALEDONIA
80	NUOVA ZELANDA
81	OMAN
82	PAESI BASSI
83	PAKISTAN
84	PANAMA
85	PERÚ
86	POLONIA

87	PORTOGALLO***
88	QATAR
89	REGNO UNITO
90	REPUBBLICA CECA
91	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
92	REPUBBLICA SLOVACCA
93	ROMANIA
94	SABA
95	SAINT KITTS E NEVIS
96	SAINT LUCIA
97	SAINT VINCENT E GRENADINES
98	SAMOA
99	SAN MARINO
100	SEYCHELLES
101	SINGAPORE
102	SINT EUSTATIUS
103	SINT MAARTEN
104	SLOVENIA
105	SPAGNA****
106	SUDAFRICA
107	SVEZIA
108	SVIZZERA
109	TURCHIA
110	UNGHERIA
111	URUGUAY
112	VANUATU

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

